



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 106 del 26-11-2021

Oggetto: Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI Ambito 16. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione di nuova ripermimetrazione ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità del torrente Garibaldi nello stato di progetto in comune di Ne (GE) e conseguente modifica del decreto del Segretario Generale n. 91 del 28 ottobre 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"*, sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *“Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1”* e al comma 4-ter che *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”*;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione”*;

VISTO il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 recante *“Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017;

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino, stralcio *“Assetto idrogeologico”* (PAI);

VISTO, in particolare, il vigente PAI del bacino Ambito 16;

VISTA, ALTRESI', la delibera della Giunta della Regione Liguria n. 894/2010 avente ad oggetto *“Art. 3, c. 1, lett. h) e art. 8, c. 5 della l.r. 58/2009. Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale relativi alle istanze di varianti ai*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

piani di bacino vigenti", ancora vigente ai sensi del disposto del suddetto art. 170 comma 11 del d.lgs152/2006;

DATO ATTO CHE ai sensi di quanto indicato al punto 2.4 *"Riperimetrazione preventive"* dell'allegato *"Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'autorità di bacino regionale ai sensi dell' Art. 3, c. 1, lett. h) e art. 8, c. 5 della l.r. 58/2009"* alla suddetta delibera 894/2010, è possibile procedere, sulla base di progettazione di livello almeno definitivo, all'approvazione preliminare di scenari di pericolosità modificati in relazione a interventi previsti, dando atto che la modifica entrerà in vigore solo al momento della completa realizzazione, collaudo e verifica da parte dell'ufficio competente;

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *"Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri"*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- il suddetto Accordo è stato da ultimo aggiornato e prorogato con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021 fino al 31.12.2021;
- con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 (in seguito anche DSG 41/2021) sono state definite, in attuazione del nuovo Accordo e di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti, riportate nell'Allegato n. 1 al medesimo decreto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 51 del 23/06/2021 avente ad oggetto *"Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri. PAI ambito 16. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio nel Comune di Né (GE) - Corso d'acqua T. Garibaldi ai fini dell'avvio della fase di pubblicità e adozione delle relative misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva. Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006"*, con cui è stato altresì preso atto della riperimetrazione ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto, riportata nelle cartografie allegate al decreto stesso;

VISTO, quindi, il decreto n. 91 del 28/10/2021 avente ad oggetto *"Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI Ambito 16. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante relativa all'aggiornamento delle fasce di inondabilità allo stato attuale e contestuale riperimetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente Garibaldo, in comune di Ne (GE)”, emanato a seguito dell’espletamento della fase di pubblicità e del successivo parere favorevole della Conferenza Operativa;

DATO ATTO CHE con nota PG/2021/343749 del 27/10/2021, agli atti di questa Autorità al prot. n. 8424 del 27/10/2021 la regione Liguria ha trasmesso una nuova proposta di variante non sostanziale al piano di bacino Ambito 16 relativa alla revisione della ripermimetrazione ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità del torrente Garibaldo nello stato di progetto in comune di Ne (GE), approvata con il sopra richiamato decreto del Segretario generale n. 91/2021; è proposta, quindi, un’ulteriore modifica a seguito di istanza di revisione ricevuta dal comune di Ne (nota agli atti della regione Liguria prot. n. PG/2021/335346 del 19/10/2021);

VISTO, quindi, il parere favorevole sulla proposta di variante sopra citata espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 16/11/2021, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 68 del d.lgs. 152/2006;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 68 del d.lgs 152/2006, e con le modalità definite nell’accordo con la regione Liguria previste al punto 8 dell’Allegato 1 sopra citato, all’approvazione della variante di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tale variante è rappresentata nella cartografia recante lo stato ad efficacia sospesa, approvato con il suddetto decreto del Segretario Generale 91/2021, e lo stato modificato, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- di approvare, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell’Allegato 1 al citato DSG 41/2021, con efficacia sospesa, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico dell’Ambito 16, relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente Garibaldo, in comune di Ne (GE), come risultante dalla cartografia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto, rientra nella fattispecie di cui al punto 2.4 dell’allegato alla sopra citata DGRL 894/2010 quale “ripermimetrazione preventiva”, poiché anticipa l’approvazione dello scenario di pericolosità residua conseguente alla realizzazione degli interventi previsti;
- di dare atto che l’efficacia della variante è sospesa e i relativi elaborati costituiranno effettiva modifica al piano vigente solo all’atto della completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi idraulici previsti, con la pubblicazione sul BURL dell’atto che ne attesta l’efficacia a seguito delle verifiche di cui sopra;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di competenza di cui al DSG 41/2021 nonché della notifica al Comune;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, d'intesa con la Regione Liguria e previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 16 novembre 2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico dell'Ambito 16 avente ad oggetto "*Riperimetrazione ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente Garibaldi, in comune di Ne (GE)*", risultante dalla cartografia, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'approvazione di tale variante comporta la modifica, per la parte de quo, del decreto del Segretario Generale n. 91 del 28 ottobre 2021;
3. di dare atto che la riperimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto rientra nella fattispecie di cui al punto 2.4 dell'allegato alla sopraccitata DGRL 894/2010, quale "*riperimetrazione preventiva*", poiché anticipa l'approvazione dello scenario di pericolosità residua conseguente alla realizzazione degli interventi previsti; pertanto, la sua efficacia è sospesa e i relativi elaborati costituiranno effettiva modifica al piano vigente solo all'atto della completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi idraulici previsti, con la pubblicazione sul BURL dell'atto che ne attesta l'efficacia a seguito delle verifiche di cui sopra;
4. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui al DSG 41/2021, nonché ai fini della notifica al Comune;
5. copia della variante con i relativi elaborati è depositata presso la regione Liguria ed è pubblicata sul sito web della Regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del Distretto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

